



ISTITUTO COMPrensIVO PEGLI

Piazza Bonavino, 4 A – Genova 16156 Tel. 0106981051 – 0106121199 – 0106671044
fax 0109970198 – cod.mecc.GEIC85000P – C.F. 95160120101
mail geic85000p@istruzione.it – pec geic85000p@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopegli.gov.it

Comunicazione n.78 /dsga

Genova, 2 marzo 2015

A tutto il personale
Sede e Plessi

All'Albo – sito WEB

All'ufficio gestione e amm.ne del
personale
Sede


Oggetto: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4 comma 16 bis – assenze per visita, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si comunica che, in attesa di istruzioni diverse da parte del MIUR, la normativa in oggetto è applicabile anche al personale della scuola.

Per quanto sopra, si rimanda a quanto già comunicato con la comunicazione n.139/dsga del 2 aprile 2014 alle cui disposizioni, con effetto immediato, ci si dovrà attenere.

Il Direttore S.G.A.
(Pasquale Barbieri)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iris Alemano



ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI

Piazza Bonavino, 4 A – Genova 16156 Tel. 0106981051 – 0106121199 – 0106671044
fax 0109970198 – cod.mec. GEIC85000P – C.F. 95160120101
mail geic85000p@istruzione.it – pec geic85000p@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopegli.gov.it

Comunicazione n. 139/dsga

Genova, 2 aprile 2014

A tutto il personale
Sede e Plessi

All'area amm.va
gestione personale
Sede

All'Albo-web

Oggetto: Variazione normativa assenze malattia per visite, terapie e prestazioni specialistiche

Con l'art.4, comma 16 bis, della Legge n.125/13, di conversione della Decreto Legge n.101/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 2013, n.255, sono state apportate alcune importanti modifiche alla normativa in vigore, riguardanti la modalità di giustificazione dell'assenza per visite, terapie e prestazioni specialistiche dei dipendenti pubblici. Si riporta il testo della norma a cui, comunque, si rimanda ad una attenta lettura:

"16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «l'assenza e' giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso e' giustificato»;
- b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «anche in ordine all'orario»;
- c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».

Pertanto, per effetto delle predette modificazioni ed aggiunte l'art.55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il titolo "Controllo delle assenze" risulta essere il seguente:"5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (ndr: IL PERMESSO E' GIUSTIFICATO) mediante la presentazione di attestazione (ndr: ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUEST'ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA";

Il testo previgente del co. 5-ter dell'art.55 septies del d.lgs n.165/2001 prevedeva in primo luogo che, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Da quanto sopra trascritto, a parere dello scrivente, appare che con la Legge n.125/13, il legislatore abbia operato la sostituzione del termine "assenza" in quello di "permesso" in riferimento alle c.d. visite specialistiche.

In virtù di tale modifica, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL, o istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi).

La disposizione inoltre, indica chiaramente che, ai fini della fruizione "concreta" del permesso da parte di tutti i dipendenti pubblici (contrattualizzati e non), l'attestazione dovrà riportare per il futuro, anche l'orario relativo alla permanenza presso lo studio o struttura medica anche privata. Infine, nell'adeguarsi all'orientamento finalizzato alla utilizzazione dei sistemi digitali quali strumenti di risparmio, la nuova disposizione prevede inoltre che, l'attestato possa essere trasmesso dalle strutture mediche mediante posta elettronica.

Contempo: anche effettuazione della visita e assenza per malattia

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In pratica, il medico curante redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Ovviamente, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Terapie continuative

Possono verificarsi anche situazioni in cui il dipendente soffre di una determinata patologia che richieda la necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In questi casi la Funzione Pubblica ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (volendo anche cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, facendola seguire dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva

L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso, le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonché attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma a decorrere dalla data della presente comunicazione."

Si allega Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Direttore SGA
Pasquale Barbieri